

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **140/1988** (ECLI:IT:COST:1988:140)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **10/12/1987**; Decisione del **27/01/1988**

Deposito del **02/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **17/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10339**

Atti decisi:

N. 140

ORDINANZA 27 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del r.d.-l. 22 dicembre 1927, n. 2448 ("Provvedimenti a favore del comune di Sanremo"), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1986 dal Giudice conciliatore di Sorrento, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1^a serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Stinga Antonino e del comune di Sanremo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Stinga Antonio per ottenere la restituzione di somme perse al gioco al Casinò municipale di Sanremo, il conciliatore di Sorrento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del r.d.-l. 22 dicembre 1927, n. 2448 ("Provvedimenti a favore del comune di Sanremo");

che, la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui, riconoscendo al Ministro dell'interno la facoltà di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, il comune di Sanremo ad adottare i provvedimenti necessari per l'assestamento del bilancio e per l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, attribuisce ad un organo diverso dal Governo non una mera competenza amministrativa, ma, in contrasto con l'art. 76 Cost., una potestà sostanzialmente legislativa, per di più svincolata da ogni limite temporale e da qualsiasi indicazione di oggetto e di criteri direttivi;

che la stessa disposizione consentendo la gestione in forma organizzata del gioco d'azzardo, represso dagli artt. 718-721 c.p., e potendo, in ipotesi, consentire altri reati, viola anche il principio della riserva di legge in materia penale, poiché da facoltà ad un organo amministrativo di far venire meno il carattere di anti giuridicità ad ipotesi di reato legislativamente previste;

che, la medesima disposizione contrasta inoltre col principio di uguaglianza, poiché, col permettere al Ministro di dispensare il comune di Sanremo dall'osservanza della legge (anche penale), attribuisce ad un solo soggetto una disposizione di privilegio, determinando così nei confronti di tutti gli altri comuni della Repubblica una illogica ed arbitraria disparità di trattamento, che non trova ragionevole giustificazione nelle esigenze finanziarie menzionate nel testo normativo, ma non esclusive di quell'Ente locale;

che, la stessa questione, già sollevata nel medesimo procedimento civile dallo stesso giudice remittente, con sentenza n. 152 del 1985, era stata da questa Corte dichiarata inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza;

che, la parte attrice del giudizio a quo si è costituita fuori termine, mentre il comune di Sanremo e l'Avvocatura Generale dello Stato, costituendosi ed intervenendo tempestivamente, hanno entrambe chiesto che la questione venisse dichiarata inammissibile o comunque infondata;

Considerato che, di fronte all'eccezione sollevata dal comune di Sanremo, circa l'impossibilità di far valere "in ogni caso" il diritto alla ripetizione in base alla disciplina contenuta nell'art. 1933 cod.civ., questa Corte, con la citata sentenza n. 152 del 1985, ha ritenuto inidonea a motivare la rilevanza della questione l'affermazione del giudice a quo, secondo cui "la pretesa dedotta in giudizio dall'attore, in relazione all'invalidità delle somme percepite dal Casinò municipale di Sanremo, deriva dall'esercizio del potere di deroga alle leggi che il mezionato testo normativo conferisce al Ministro dell'interno";

che, ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione alla motivazione, del tutto apodittica, che il conciliatore di Sorrento offre nel nuovo atto di rimessione, secondo la quale "nell'ipotesi in cui dovesse accertarsi l'illegittimità" della disposizione denunciata "non vi è dubbio che l'attore avrebbe diritto alla restituzione delle somme di cui all'atto di citazione";

che, per converso, l'evidente applicabilità, anche in una evenienza del genere della norma contenuta nell'art. 1933 cod. civ. alla fattispecie oggetto del giudizio di merito, rende, ancor più, in assenza di una adeguata e contraria motivazione, la questione sollevata *ictu oculi*

irrilevante e quindi manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del r.d.-l. 22 dicembre 1927, n. 2448, ("Provvedimento a favore del comune di Sanremo"), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 25, 70 e 76 Cost., dal conciliatore di Sorrento con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.